



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

*PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it*

PROTOCOLLO N. 2438 del 03/05/2023

### ORDINANZA N. 22 DEL 03/05/2023

**OGGETTO:** Regolamentazione del traffico veicolare in occasione della manifestazione "Festa del Patrono San Michele Arcangelo 2023," in programma ad Aritzo il giorno 08 Maggio c.a. (Lunedì)

#### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione da parte del comitato San Michele Arcangelo nella persona del Signor Frongia Benito Luca, nato a Sorgono il 26 maggio 1990, pervenuta al protocollo dell'ente al numero 2814 del 28/04/2023, con la quale si porta a conoscenza che Lunedì 08 Maggio c.a. a partire dalle ore 10:00 alle ore 22:00 si svolgerà in questo Comune la manifestazione, processione e sit-in per la "**Festa del Patrono San Michele Arcangelo 2023**" che si terrà nella Piazza Comunale del Bastione e in caso di avverse condizioni metereologiche presso l'edificio delle ex scuole Elementari in Via Marconi n. 2;

**CHE** sarà necessario, per tale motivo, imporre dei provvedimenti di limitazione della sosta nella giornata del 08.05.2023 (lunedì) in Piazza del Bastione e nel Corso Umberto I, tratto di fronte alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, Via Arangino (zona limitrofa al bar Daga);

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare nelle giornate in oggetto la circolazione stradale all'interno del centro abitato mediante l'istituzione di sensi unici di marcia, divieti di accesso, di transito e di sosta, e nel contempo individuare apposite aree per il parcheggio degli automezzi, con lo scopo di rendere più agevole e sicura la circolazione e per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini e degli ospiti e garantire una migliore realizzazione della manifestazione;

**SENTITO** il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Locale;

**VISTI** gli artt. 5/3° comma, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 Nr.285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16.12.1992:

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare un provvedimento in merito a quanto sopra;

**VISTO** gli articoli nn. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **O R D I N A**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo;

2. **CHE** dalle ore 06:00 alle ore 22:00 del giorno 08 maggio 2023 (**lunedì**) è istituito:

1. **IL DIVIETO DI SOSTA** nella Piazza del Bastione e nel Corso Umberto I° (tratto prospiciente la Piazza fronte chiesa), Via A. Arangino tratto limitrofo al Bar Daga;

2. **IL DIVIETO DI TRANSITO** nella Via A. Arangino incrocio Via B. Sulis dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del giorno 08 maggio 2023;

3. **DIVIETO DI SOSTA** lungo il Corso Umberto I, la Via Arangino, Via Bachisio Sulis, Via Roma, Via Alberto La Marmora, Via Moros, Via Clemente Loddo, Via Marconi dopo ingresso scuole Elementari direzione Belvì, Corso Umberto I° sino alla Chiesa San Michele Arcangelo, fronte dalle ore 17:15 alle ore 18:00 del giorno 08 maggio 2023 in coincidenza dello svolgimento della processione in onore del Santo Patrono;

4. E' consentita deroga, alle suddette disposizioni, solo ai mezzi di soccorso e sicurezza pubblica, oltre ai veicoli del personale in capo al comitato organizzatore.

La zona interessata alla manifestazione, secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, sarà contrassegnata da apposita segnaletica, derogando, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente, la quale deve essere ripristinata al termine della manifestazione, processione e sit-in

**CHE** la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati;

## **AVVERTE**

**CHE** in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 e dall'art. 158 del Codice della Strada e che in caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).  
Dalla Residenza Municipale, 03 maggio 2023

Il Sindaco  
(Paolo Fontana)